



# Comune di Guarene

PROVINCIA DI CN

---

## ORDINANZA N. 35 DEL 31/10/2020

### OGGETTO:

**ORDINANZA SINDACALE DI SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI CULTURALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2020.**

### IL SINDACO

Premesso che in virtù di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 della Legge Regionale 4/10/2018, n° 15 su tutto il territorio Regionale nel periodo compreso tra il 1° Novembre sino al 31 marzo è fatto DIVIETO di abbruciamento di materiale vegetale (di cui all'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs 3/04/2006, n° 152 (norme in materia ambientale);

Preso atto che la Regione Piemonte con la legge regionale n. 3/2020 ha modificato l'art. 10 della suddetta legge regionale 15/2018 prevedendo che il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo tra 1 novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani, e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura.

Preso atto che tali deroghe sono concesse dai Sindaci con propria ordinanza fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'art. 182 comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale)

Considerata la comunicazione di cui al Prot. N. 951 del 09. 03.2020 della Regione Carabinieri Forestali del Piemonte Gruppo di Cuneo, in base alla quale si consente ai Comuni di emanare specifiche ordinanze atte a regolare le modalità di esecuzione delle operazioni di abbruciamento in deroga ai divieti in vigore specificando però che la citata deroga non sia comunque attuabile ex art. 182 comma 6 bis del Dlgs 152/2006, nei periodi di massimo rischio di incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni;

Preso atto che alla data odierna non vige sul territorio regionale lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi;

Preso atto che la deroga è motivata dalla necessità di consentire l'abbruciamento di residui di piante colpite dalla batteriosi secondo le indicazioni formulate per la prevenzione della predetta malattia;

VISTO l'art. 7 D. Lgs 285/92;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 recante il T.U.E.L.;

### **DISPONE**

Ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della L.R. del Piemonte n° 15/2018, la deroga al divieto di abbruciamento di materiale vegetale nel periodo compreso tra il 02 novembre il 6 novembre 2020 compreso dal 9 novembre al 13 novembre 2020 compreso dal 16 novembre al 20 novembre 2020 fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi in assenza di vento;
- Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento od altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà immediatamente essere spento;
- Il terreno su cui si segue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere e il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza di metri 3 priva di vegetazione;
- Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia;
- La combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensioni limitate (fino ad un massimo di tre metri steri al giorno per ettaro), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte di abbruciamento;
- E' vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
- La combustione di materiali e sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente è sempre vietata;
- Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da agenti od Ufficiali di Polizia giudiziaria o dai vigili del Fuoco;
- Rimane vietata l'accensione di Fuochi o l'abbruciamento vegetale in terreni boscati, come definiti dall'art. 3 della L.R. 4/2009, arbustivi e pascolivi fino ad una distanza inferiore ai cinquanta metri da essi;

### **AVVERTE**

Che in nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto nei centri abitati e/o se a distanza minore di mt 100 (cento) da case, stalle, fienili, pagliai e simili.

La violazione delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla normativa vigente o da specifiche norme regolamentari, è punita con l'applicazione della sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis comma 1 del D.lgs 267/20000 con applicazione della disciplina sanzionatoria di cui alla legge n. 689/1981.

Che ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990 e s.m.i., avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al TAR Piemonte oppure in via alternativa ricorso straordinario al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzione del Comune di Guarene nonché all'albo pretorio è trasmesso in copia a:

- Comando Provinciale VV.FF. di Alba;
- Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte Gruppo di Cuneo;
- Stazione Carabinieri Forestale di ALBA;
- Comando Carabinieri di Alba;
- A.R.P.A. Piemonte;
- Provincia di Cuneo;
- Regione Piemonte - Settore Ambiente; all'asl cn2

IL SINDACO  
MANZONE SIMONE

